

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Marziale	Presidente
Avv. Bruno De Carolis	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Pietro Sirena	Membro designato dalla Banca d'Italia [Estensore]
Avv. Michele Maccarone	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
Avv. Chiara Petrillo	Membro designato dal C.N.C.U.

nella seduta del 12/04/2013 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

FATTO

I ricorrenti hanno affermato che:

-dal 1° giugno 2011 la banca resistente sarebbe subentrata nel contratto di mutuo precedentemente stipulato dal ricorrente con un'altra banca; -mentre quest'ultima avrebbe puntualmente rilasciato le quietanze di pagamento delle rate del mutuo (addebitando il costo di € 1,50 per ciascuna), la banca resistente si sarebbe rifiutata di fare altrettanto; -tale rifiuto sarebbe tuttavia illegittimo, perché contrario a quanto espressamente stabilito al punto 6 delle condizioni economiche del contratto; -mediante la comunicazione del 21 novembre 2011, il ricorrente avrebbero pertanto insistito affinché tali quietanze fossero loro rilasciate; -la banca resistente avrebbe tenuto fermo il suo rifiuto di rilasciarle, dichiarandosi peraltro disponibile a non addebitare il costo di € 1,50 per ciascuna delle rate successive.

Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto che la banca resistente sia condannata a rilasciare loro le quietanze di pagamento delle rate del mutuo, a partire da quella di giugno del 2011.

La banca ha resistito al ricorso affermando che:

-laddove le rate di un finanziamento siano pagate mediante addebito sul conto corrente del cliente, avrebbe deliberato di non rilasciare alcuna quietanza; -i dati

riepilogativi di ciascuna rata pagata sarebbero infatti inseriti nell'estratto conto periodico; -a ciascun cliente titolare di un finanziamento sarebbe inviata inoltre una rendicontazione di fine anno.

Ciò posto, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato perché infondato.

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 1199, 1° comma, c.c., il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta del debitore, rilasciare quietanza.

Tale norma giuridica non è stata derogata dalle parti contraenti il mutuo di cui si tratta (allegato al ricorso come doc. 7), il quale, fra «le ulteriori spese poste a carico della Parte Mutuataria in relazione al mutuo», menziona anzi espressamente quelle «per l'invio dell'avviso di scadenza rata e/o della relativa quietanza: € 1,50 per ciascun invio, comprensive delle spese postali» (clausola n. 6, Condizioni economiche, p. 15).

La banca resistente ha tuttavia affermato che, laddove le rate di un finanziamento siano pagate mediante addebito sul conto corrente, essa non invierebbe alcuna quietanza ai propri clienti: gli estratti conto periodici da essi ricevuti conterrebbero infatti i dati riepilogativi di ciascuna rata pagata e sarebbe loro inoltre inviata una rendicontazione di fine anno (p. 1 delle controdeduzioni). Tali fatti sono tuttavia irrilevanti ai fini del presente giudizio.

La quietanza alla quale il debitore adempiente ha diritto ai sensi dell'art. 1199, 1° comma, c.c. è costituita infatti da una specifica dichiarazione proveniente dal creditore, la quale riconosca l'estinzione dell'obbligazione e sia suscettibile di valere quale confessione stragiudiziale, ai sensi dell'art. 2735 c.c. Le mere annotazioni contabili sul conto corrente del mutuatario non sono oggettivamente caratterizzate da un siffatto contenuto ricognitivo e confessorio, né possono costituire senz'altro la base di presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 2729, 1° comma, c.c.: trattandosi di obbligazioni aventi un valore superiore a € 2,58, le presunzioni semplici di pagamento non sono infatti generalmente ammesse, a meno che l'autorità giudiziaria vi consenta (come si desume dall'art. 2729, 2° comma, c.c., nonché dal combinato disposto dell'art. 2726 c.c. con l'art. 2721 c.c.).

Per quanto riguarda poi la dichiarazione riepilogativa inviata annualmente al ricorrente (così come agli altri clienti della banca resistente che siano titolari di un finanziamento), si deve rilevare che essa non si riferisce a ciascuno dei pagamenti effettuati, né a maggior ragione è rilasciata nelle sue immediatezze, com'è richiesto invece dall'art. 1199 c.c.

Inoltre, si deve rilevare che, per quanto la quietanza non richieda il ricorso a formule sacramentali, la giurisprudenza costante di legittimità esige che essa sia sottoscritta dal creditore e ciò vale a maggior ragione per i contratti bancari, in quanto essi devono essere generalmente stipulati per iscritto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 117, 1° comma, t.u.b.

È infine generalmente riconosciuto dalla dottrina che, anche dopo aver eseguito il pagamento, il debitore ha un diritto azionabile di ottenere la quietanza.

In accoglimento del ricorso, questo Arbitro condanna pertanto la banca resistente a rilasciare al ricorrente la quietanza delle singole rate che hanno pagato a partire dal giugno del 2011, nonché a rilasciare via via quelle di ciascun pagamento delle rate successive.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE